PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 2486/19

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
CUNEO

e p.c.

Ai Sostituti Procuratore

Ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Alle Segreterie dei Sostituti Procuratori

e p.c.

Al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
Torino

Linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n.69 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", G.U. Serie generale n.173 del 25.7.2019, con entrata in vigore il 9 agosto 2019.

1. Premessa.- 2. Sintesi dell'intervento normativo.- 2.1. I delitti di violenza di genere e domestica come individuati dalla legge n.69/2019.- 3. La risposta giudiziaria sollecita.- 3.1. La trasmissione della notizia di reato in tempo reale.- 4. Il contenuto della notizia di reato.- 5. Le ipotesi di intervento urgente sul luogo del fatto.- 6. La trasmissione immediata della notizia di reato.- 7. L'art.362, comma 1 ter c.p.- 7.1. Delegabilità alla polizia giudiziaria dell'assunzione delle informazioni di cui all'art.362, comma 1 ter c.p.p.- 8. L'attività d'indagine delegata dal p.m.

1. Premessa.

Come noto, il prossimo 9 agosto 2019 entrerà in vigore le legge n.69/2019 contenente "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*".

E' altrettanto noto che questo Ufficio sul tema dei reati di violenza domestica e di genere e su quello onnicomprensivo dei reati in danno di persone particolarmente vulnerabili è già intervenuto dettando specifiche e dettagliate disposizioni riguardo l'attività della polizia giudiziaria relativamente all'acquisizione della notizia di reato, al compimento degli atti d'iniziativa da immediatamente eseguire, all'esecuzione delle attività delegate (direttiva del 26.1.2019).

Parimenti, si sono già disposte le indicazioni da seguire per la corretta esecuzione delle attività d'iniziativa da porre in essere nell'immediatezza dei fatti di reato accertati, anche se non squisitamente attinenti ad espressioni di violenza di genere o domestica (direttiva del 9.11.2018).

L'occasione della prossima entrata in vigore della legge n.69/2019 impone di tornare su questi argomenti, sia per ribadire la costante valenza delle linee guida da seguire nell'immediatezza dei fatti e nelle prime attività d'indagine nei termini di cui alle due direttive sia per la necessità di integrazioni conseguenti alle novità della riforma.

E' comune dato d'esperienza che i reati di violenza di genere e domestica rappresentano un fenomeno sempre più ingravescente e connotato da una progressione non tanto aritmetica, quanto geometrica.

E' sufficiente dare uno sguardo alla statistica di un qualunque ufficio inquirente per rendersene conto e costatare che questi reati sono in costante, progressivo aumento, come i relativi procedimenti.

Seppur fin da subito mostratosi in tutta la sua drammaticità sociale, tuttavia, non trattandosi di un fenomeno esploso all'improvviso e in modo incontenibile, dopo le prime inevitabili difficoltà e non propriamente edificabili esperienze costituite da gravissimi episodi delittuosi dovuti, soprattutto, ad una non ponderata valutazione o, più semplicemente, sottovalutazione delle denunce, col tempo si sono predisposte, nonché affinate, le misure atte ad affrontarlo, tanto che possiamo convenire che, attualmente, quasi ogni ufficio inquirente ha adottato "protocolli d'indagine" e quant'altro necessario ad intervenire adeguatamente e, in particolare, prontamente.

L'esperienza ha, infatti, dimostrato che l'aspetto qualificante è rappresentato dal sollecito intervento investigativo e giudiziario in modo da consentire un'immediata tutela della vittima e, soprattutto, prevenire ulteriori, spesso più gravi, manifestazioni criminose.

Esperienza, ovviamente, che ha tratto insegnamento da casi di colpevoli ritardi e sottovalutazioni di quanto denunciato, come emblematicamente ha insegnato la nota sentenza CEDU nella causa Talpis contro Italia del 2 marzo 2017 (ricorso n.41237/2014), con la quale si è ritenuto integrare la violazione dell'art.2 della CEDU il ritardo con cui le autorità competenti, ricevuta la denuncia di violenze domestiche, avevano adottato le misure di tutela della vittima, nonchè integrare la violazione dell'art.3 della Convenzione il lungo periodo di inattività della autorità prima di avviare il procedimento penale per il reato di lesioni aggravate, ciò configurando il mancato adempimento degli obblighi di protezione[1].

[1] Lo Stato italiano fu condannato in quanto « *...non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio*».

La necessità di una risposta giudiziaria sollecita è stata, tra altro, anche l'oggetto della risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, elaborata sulle linee guida in tema di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla violenza di genere e domestica, e con la quale, richiamata la necessità di una tempestiva ed efficace risposta giudiziaria, si sollecitano i dirigenti degli uffici ad adottare le misure idonee a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti, da inserire in quelli di prioritaria definizione, a favorire la specializzazione dei magistrati, a promuovere il miglior coordinamento con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e istituzioni similari.

Anche il Legislatore è reiteratamente intervenuto nella materia e, da ultimo, con la legge 19 luglio 2019 n.69, la cui entrata in vigore è prevista al prossimo 9 agosto e della quale, pertanto, è necessario trattare[2].

La disciplina, che agisce su più settori, con interventi sul codice penale, sul codice di rito, sul c.d. codice antimafia o delle misure di prevenzione (D. Lgvo n.159/2011), sull'ordinamento penitenziario e che ha il dichiarato obiettivo di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere,*** porta con sé l'inconveniente di entrare in vigore nel bel mezzo del periodo feriale.

Da qui la difficoltà di un adeguato approfondimento sulle norme in via di applicazione, utile all'adozione di provvedimenti organizzativi per l'adeguamento alle novità.

Nondimeno, appare necessario provvedere ad assumere le prime direttive e linee guida, tendo conto dei doveri di questo Ufficio, primo destinatario dell'attuazione della legge e della tutela delle vittime di reato.

Sebbene le novità legislative impongano di adottare nuovi assetti dell'organizzazione dell'Ufficio ovvero, comunque sia, di modificare quanto già stabilito e di emanare integrazioni alle direttive da tempo impartite alla polizia giudiziaria sulla materia in questione, tuttavia queste difficoltà in parte si stemperano in quanto questa Procura, come già rilevato, ha già elaborato protocolli organizzativi e di indagine, comprensivi anche di linee guida alla polizia giudiziaria e da ultimo rinnovati con il provvedimento del 26 gennaio 2019 (prot.n.227/2019), le cui previsioni restano, pertanto, assolutamente valide e operative, con le dovute integrazioni che si rendono necessarie per la prossima entrata in vigore della legge n.69/2019 e che, di seguito, vengono qui esaminate e adottate.

2. Sintesi dell'intervento normativo.

La legge n.69/2019 agisce su più settori, con interventi sul codice penale, sul codice di rito, sul c.d. codice antimafia o delle misure di prevenzione (D. Lgvo n.159/2011) e sull'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo, dichiarato espressamente fin dal titolo, di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.***

Si tratta di una riforma che riguarda quasi esclusivamente il settore penale e che, soprattutto, manifesta l'intento di disciplinare i tempi della risposta giudiziaria, prevedendone la tempestività e ancorandola a termini pressochè d'immediatezza, seguendo il solco già tracciato da precedenti discipline e dall'ultima

---

[2] Di seguito i recenti interventi: **Legge 15 ottobre 2013, n. 119**, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*"; **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24**, "*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*"; **Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212**, "*Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*".

giurisprudenza sulla necessità di apprestare un'efficace tutela della vittima dei reati di violenza di genere e domestica.

Uno degli intenti principali della riforma, qui di particolare interesse per l'azione della polizia giudiziaria, è di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

I dichiarati obiettivi sono di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

2.1. I delitti di violenza di genere e domestica come individuati dalla legge n.69/2019.

La legge n.69/2019 individua quali espressione della violenza domestica o di genere, i seguenti delitti:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-*quinquies* c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-*ter* c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.) **e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies*, c.p.) **aggravate** ai sensi:
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, ossia
    - contro l'ascendente o il discendente,
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 c.p.,
    - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 5 c.p.**, ossia in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609- octies c.p.;
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 c.p.**, ossia dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p.nei confronti della stessa persona offesa;
  - **dell'art. 577, primo comma n. 1 c.p.**, ossia se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*
  - **dell'art. 577, secondo comma c.p.**, ossia se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il

figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Resta a rilevarsi che la novella legislativa ha pure previsto il nuovo reato di **"Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.)**, tuttavia non inserendolo espressamente tra quelli cui si applica la speciale disciplina predisposta a contrasto dei reati di violenza di genere e domestica, malgrado anche questa fattispecie debba pur sempre ricomprendersi nella categoria.
Resta, altrettanto, da rilevarsi che nel catalogo non è compreso il **delitto di tentato omicidio**, sebbene spesso sia espressione di violenza di genere o domestica.

Le linee guida già emanate il 26.1.2019 in merito alle attività d'iniziativa da porre immediatamente in essere al momento dell'acquisizione della notizia di reato devono, pertanto, essere integrate con l'inserimento delle novità legislative.
Pertanto, le disposizioni che si adottano di seguito, anche mediante il semplice richiamo a quelle già assunte con il provvedimento del 26.1.2019, riguarderanno le attività che la polizia giudiziaria sarà tenuta a compiere

- d'iniziativa al momento dell'acquisizione della notizia di reato
- in merito all'immediata trasmissione della notizia di reato e degli atti compiuti d'iniziativa
- in merito all'esecuzione delle successive attività poste in essere a seguito di delega del p.m. o d'iniziativa

relativamente ai seguenti delitti:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-*quinquies* c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-*ter* c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.) **e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies*, c.p.) **aggravate** (ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p. dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p. dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p. dell'art. 577, secondo comma, c.p.)

nonché, seppur la riforma non li contempli espressamente, ma per evidente medesima ratio, i delitti di

- **costrizione o induzione al matrimonio**" (art. 558 *bis* c.p.)
- **delitto di tentato omicidio** (artt.56, 575 c.p.), se espressione di violenza di genere o domestica.

Egualmente si seguiranno le linee guida già emanate e quelle che di seguito si emaneranno anche per tutti i delitti che, comunque sia possano immediatamente presentarsi quali espressione di violenza di genere o domestica o, comunque sia, commessi in danno di persone particolarmente vulnerabili[3].

[3] I delitti compresi nella direttiva del 26.1.2019 erano i seguenti:
1. i delitti contro l'assistenza familiare previsti dagli artt. 571, 572, 573, 574 e 574 bis c.p.;

3. La risposta giudiziaria sollecita.

La novella legislativa ha l'obiettivo primario di garantire la tempestività della risposta giudiziaria.
A questo fine, s'imprime velocità all'intervento della polizia giudiziaria, prima, e del p.m., dopo

- accelerando la tempistica dalla trasmissione della notizia di reato (art.347, comma 3 c.p.p.)
- facendo obbligo al p.m. di assumere informazioni dalla vittima o dal denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.)

mediante una nuova disciplina che impone l'intervento della polizia giudiziaria, l'instaurazione del procedimento e il contestuale avvio dell'indagine preliminare in "tempo reale" rispetto al manifestarsi del delitto.

Il Legislatore, dunque, prevede una procedura d'urgenza scandita da tempi brevissimi tra la trasmissione della notizia di reato, l'instaurazione del procedimento e l'avvio delle indagini preliminari, nonché prevede che l'inquirente, salvo precise eccezioni, assuma *"informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"* (art.362, comma 1 ter c.p.p.).

3.1. La trasmissione della notizia di reato in tempo reale.

L'art.347, comma 3 c.p.p. già prevede che la trasmissione della notizia di reato avvenga *immediatamente*, se del caso anche in forma orale, in caso di delitti che esigono un pronto intervento e non consentono indugi investigativi, ossia nei casi di urgenza e, sempre, a fronte dei delitti di cui all'art.407, comma 2 lett.a), numeri da 1 a 6 c.p.p.[4]
La novella integra il catalogo, inserendo i delitti
"*...**previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale..**"*
Anche in questi casi "*la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta*".

Si tratta dei delitti di **maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (cd Revenge porn), **lesioni personali, deformazione**

---

2. i delitti contro la libertà individuale previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 octies c.p.;
3. i delitti contro la libertà personale previsti dagli art. 609 bis e ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies c.p.;
4. i delitti contro la libertà morale previsto dall'art. 612 bis c.p.;
5. i delitti contro la vita e l'incolumità individuale previsti
   - dall' art. 582 c.p., quando aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 576, primo comma n. 5 e n. 5.1, nonché dell'art. 577, primo comma n. 1;
   - dall'art. 612, secondo comma c.p., quando aggravato dall'art. 61 n. 11 quinquies o comunque commesso tra coniugi, ex coniugi o persone che siano o siano state legate da relazione affettiva.

[4] Si tratta dei delitti di cui all'art.73, se aggravato dall'art.80, comma 2, e di cui all'art.74 DPR n.309/90; del delitto di omicidio (art.575 c.p.), rapina aggravata (art.628, comma 3 c.p.), estorsione aggravata (art.629, comma 2 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.).

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, connessi a episodi di violenza domestica o di genere.

Merita rilevare che nell'elenco non è compreso il **tentato omicidio** che, al pari delle lesioni, è talora un'espressione di violenza di "genere o domestica".
Malgrado il silenzio normativo, la fattispecie deve rientrare nel catalogo di quelle a "urgenza legalmente presunta" e così si dispone per tutti i casi in cui sia sintomatica di violenza di genere o domestica.

Come rilevato, la comunicazione della notizia di uno dei reati di violenza di genere o domestica e cui al "catalogo" dell'art.347, comma 3 c.p.p., integrato dal delitto di tentato omicidio se espressione del fenomeno, deve essere trasmessa **immediatamente**.
Si tratta di un'imposizione di legge che integra la presunzione assoluta dell'urgenza della comunicazione in quanto riferita a reati alla cui repressione è altrettanto urgente intervenire, sussistendo il rischio che un ritardo potrebbe comportare un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose ovvero agevolare condotte anche più gravi.
La norma in esame rappresenta una deroga alla disciplina generale sulle modalità temporali di trasmissione della notizia di reato e di cui allo stesso art.347, comma 1 c.p.p., per cui la notizia deve essere inoltrata senza ritardo, appena possibile, ossia non immediatamente, ma anche senza inutili temporeggiamenti.
Ed infatti, il tempo tra l'acquisizione della notizia di reato e la trasmissione all'autorità giudiziaria dovrà essere usato dalla polizia giudiziaria **per verificare la fondatezza della notizia, acquisirne i riscontri, assicurare le fonti di prova, identificare, ove possibile il responsabile e porre in essere quant'altro d'utile** per il proficuo prosieguo delle indagini; ovviamente eseguendo tale attività senza ritardo.
Sotto questo profilo, trattandosi della compiuta descrizione dell'attività della p.g. posta in essere a seguito di una notizia di reato, la relativa comunicazione assume un preciso rilievo sia si riferisca ad un autore noto ovvero ancora da individuare, rappresentando la fotografia ed il resoconto dei primi passi di un'indagine spesso foriera di possibili sviluppi.
Dunque, la comunicazione della notizia di reato non potrà mai risolversi in un mero adempimento burocratico, ad esempio limitandosi ad essere uno sterile veicolo di trasmissione di denunce o querele, nell'attesa di successive, eventuali, deleghe di indagine.
Del resto, in senso contrario depone la disciplina, tratteggiata dall'art.347 all'art.357, che il Titolo IV del Libro V del c.p.p. dedica alla p.g. per regolarne ed orientarne l'agire nei primi momenti d'indagine; così esaltandone l'iniziativa e l'autonomia.
Le norme in questione, infatti, rappresentano il "protocollo d'indagine" dedicato alla p.g., da applicare nei primi passi di ogni inchiesta, consistendo in una pluralità di attività che la p.g. è chiamata a valutare se eseguire in tutto o in parte, a seconda delle circostanze del caso.
Pertanto, a fronte di una notizia di reato, appresa d'iniziativa o a seguito di denuncia/querela, la polizia giudiziaria dovrà applicare il protocollo d'indagine con una saggia discrezionalità e, comunque sia, laddove possibile:

* esaminare la persona offesa, ovvero il denunciante/querelante o richiedente l'intervento (art.362, comma 1 *ter* c.p.p. di cui *infra*) soltanto se esista una concreta urgenza di assumerne le informazioni e soltanto dopo aver preso contatto con il p.m. del gruppo specialistico in materia, onde concordare l'atto che, in tale modo, rappresenterà un'attività delegata dall'inquirente e di cui si dovrà dare atto redigendo il verbale;

* esaminare dettagliatamente tutte le altre persone informate sui fatti subito identificate e presenti o tempestivamente reperibili, nonchè quelle che emergano a seguito di queste deposizioni e sempre prontamente reperibili (art.351 c.p.p.);
* svolgere ogni altro adempimento destinato ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, acquisizioni di referti medici, acquisizioni documentali), tra altro ricorrendo, ove possibile, a rilievi fotografici ed a video riprese, nonché acquisendo eventuali registrazioni dalle telecamere site in loco (artt.348, 354 c.p.p.);
* segnalare fin da subito quali atti non sia stato possibile utilmente compiere tra quelli destinati ad assicurare le fonti di prova e sopra indicati (ad esempio, se non sia stato possibile acquisire le immagini di telecamere installate presso il luogo del fatto), così evitando successive, infruttuose, deleghe al proposito.

4. Il contenuto della notizia di reato.

Ricevendo la querela, la denuncia o la segnalazione del reato, quale presupposto per una corretta qualificazione giuridica dei fatti, sarà sempre necessario, ove possibile:

- identificare i soggetti coinvolti e, in caso di **delitti maturati in ambito familiare o sentimentale**, dare esauriente contezza dei rapporti interpersonali, al fine dell'inquadramento cronologico dei fatti e di una prima ricostruzione del *contesto* complessivo, incluso il quadro economico (si accerterà, quindi ed ad esempio, se le parti siano coniugate, conviventi, separate, divorziate o persone comunque legate da relazione sentimentale attuale o interrotta, se vi siano figli, quale siano il luogo di residenza e il domicilio, quali siano le condizioni lavorative e di vita).

  Qualora i soggetti coinvolti siano di nazionalità straniera, si verificherà, oltre alla capacità di comprendere e parlare la lingua italiana, anche il titolo di permanenza sul territorio nazionale e si darà atto se comprendano sufficientemente la lingua italiana, in caso contrario ricorrendo all'interprete qualora sia assolutamente necessario raccoglierne le dichiarazioni se persone offese o denuncianti o querelanti e sempre, come annotato, previo contatto col p.m. per concordare l'atto ed esserne delegati ;
- garantire un contenuto minimo alla querela/denuncia/segnalazione, chiarendo le ragioni della sua presentazione presso l'Ufficio e ottenendo una dettagliata descrizione dei fatti segnalati.

  Sarà, dunque, necessario fare espressamente chiarire alla persona offesa, nel corpo della denuncia/querela, se si tratti di un episodio isolato ovvero di condotte reiterate, in tale evenienza anche stilandone un resoconto cronologico. Si porrà, pertanto, attenzione al dato temporale e a quello circostanziale, in modo che la denuncia/querela dia il maggior dettaglio possibile sugli episodi specifici che abbiano riguardato la vittima o anche altri membri della famiglia, potenzialmente integranti condotte di violenza fisica, sessuale, psicologica, morale o comunque sia espressive di ingiurie, molestie o minacce e sui tempi in cui sarebbero avvenuti.

  In caso di pluralità di condotte riferite, si accerterà, altresì, se siano già state presentate precedenti querele, anche reciproche tra le parti, se siano accaduti pregressi episodi in merito ai quali siano intervenute le forze dell'ordine, se i precedenti episodi abbiano comportato ricoveri in ospedale ovvero accessi al pronto soccorso o comunque trovino prova in referti medici, se – per ciascun episodio riferito - siano reperibili persone informate sui fatti ed in grado di riferire, se il nucleo familiare o i singoli componenti siano seguiti dai Servizi Sociali; se sussistano problematiche riconducibili all'abuso di alcool, di droga o dovute al vizio del gioco e, sempre,

quali siano le cause dei dissidi; se i componenti del nucleo familiare siano seguiti dal SERT o altri enti di supporto per le dipendenze o da servizi di supporto psichiatrico.

In caso di ipotesi di **atti persecutori**, la denuncia/querela dovrà chiarire se e in che modo si siano modificate le abitudini di vita della persona offesa, quali precauzioni siano state adottate e se sussistano situazioni di particolare timore, stress o ansia, anche documentabili da referti medici.

In caso di reati a **matrice sessuale** - sia che si tratti di un singolo episodio sia che si tratti di abusi reiterati – la denuncia/querela dovrà riportare, dettagliatamente, le modalità di ciascuna condotta realizzata dall'autore, anche con riferimento alla eventuale e contestuale reazione della persona offesa;

- dedicare particolare attenzione alle modalità di ricezione della querela, denuncia e/o dell'assunzione di sommarie informazioni della persona offesa, se concordata e delegata dal p.m., curando che:
  a. ove possibile, l'atto sia registrato e video ripreso;
  b. l'atto sia assunto da personale adeguatamente formato e, qualora possibile, di sesso femminile, al fine di metter proprio agio la persona offesa se donna;
  c. la verbalizzazione dell'atto sia quanto più fedele possibile alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed al registro comunicativo dalla stessa utilizzato; per tali ragioni, occorrerà dar conto anche di eventuali interruzioni nella narrazione, di crisi di pianto, di blocchi emotivi, di ripensamenti ecc.
  d. ogni circostanza riferita dalla persona offesa nella denuncia/querela o nell'assunzione di informazioni concordata e delegata dal p.m. venga, fin da subito, documentata e, quindi, siano immediatamente acquisiti i referti medici, nonché siano acquisite ed allegate documentazioni, quali *screenshot* di messaggi, file audio o video ed ogni altro tipo di documentazione prodotta dalla persona offesa a riscontro delle sue dichiarazioni. Di queste operazioni, qualora semplici ed immediate, verrà dato conto nel verbale di ricezione dell'atto; qualora complesse, in apposita annotazione di p.g. da allegare agli atti.
  e. qualora la p.o. sia minorenne e il fatto denunciato non riguardi altri componenti della famiglia, sia autorizzato a presenziare all'atto uno dei genitori, anche ai fini della proposizione di valida querela. Qualora, invece, il fatto attenga alla sfera strettamente familiare, occorrerà prendere tempestivamente contatto con un ausiliario con competenze in neuropsichiatria infantile o in psicologia, prontamente reperibile, per l'audizione, sempre da concordare con il p.m. e, quindi, delegata, con le modalità che verranno di seguito descritte.
  f. qualora la p.o. sia di nazionalità straniera e non parli e comprenda correttamente la lingua italiana, si provveda alla nomina di interprete, in quanto fin d'ora delegati da questo Ufficio come da provvedimento già a suo tempo emesso, ricorrendo preferibilmente a persone terze di fiducia dell'ufficio, non a componenti del medesimo e, solo in caso di indisponibilità, ad eventuali accompagnatori della p.o.;

- identificare immediatamente tutte le persone indicate nella denuncia/querela come informate sui fatti e, ove possibile, escuterle immediatamente a sommarie informazioni:

si rappresenta che in caso di dichiaranti prossimi congiunti dell'indagato non sussiste la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p. in tutti i casi in cui essi o un loro prossimo congiunto siano persone offese dal reato (es. in caso di maltrattamento del padre nei confronti del figlio, il nonno non potrà avvalersi della facoltà di astensione e sarà tenuto a dire il vero);

qualora occorra, procedere all'escussione di uno dei soggetti indicati dall'art. 200 c.p.p. (es. medici, psichiatri, ostetriche, sacerdoti, avvocati ecc.), salvo i casi in cui sussista l'obbligo di riferire all'A.G. (art. 331, 334 c.p.p.); prima dell'acquisizione delle dichiarazioni verranno forniti gli avvisi relativi alla facoltà di avvalersi del segreto professionale;

qualora occorra procedere all'escussione di minorenni, nella veste di persone informate sui fatti e non di p.o., la relativa audizione dovrà essere espressamente delegata da questo Ufficio;

- acquisire immediatamente i referti medici prontamente disponibili e, in caso di condotte reiterate, inoltrare la richiesta di trasmissione dei referti o cartelle cliniche relative a eventuali precedenti accessi della p.o. presso le ASL del territorio, avendo cura di selezionare prima della trasmissione all'A.G. quelle riconducibili ai per cui si procede (es. se si procede per lesioni personali derivanti da maltrattamento non risulteranno rilevanti eventuali accessi per incidenti stradali, mentre potrebbero assumere rilevanza le riferite cadute accidentali ecc.);

- acquisire tutte le eventuali precedenti denunce tra le parti, anche a parti invertite, nonché le precedenti annotazioni di servizio o relazioni di intervento delle Forze dell'Ordine già intervenute per fatti analoghi;

- verificare immediatamente l'eventuale possesso di armi da parte dell'indagato/a, anche al fine di procedere a ritiro cautelativo in via amministrativa;

- accertare se il nucleo familiare, o singoli componenti, siano seguiti dalla Neurospichiatria, dai Servizi Sociali, dal SERT o dal CSM e acquisire le relative relazioni di servizio già esistenti; in caso di documentazione datata nel tempo, richiedere un aggiornamento al personale incaricato o, in *extrema ratio*, assumere le informazioni dai relativi operatori, educatori, assistenti sociali;

- acquisire, in ogni caso, i recapiti telefonici dell'indagato e della p.o. al fine della successiva valutazione di eventuali decreti di acquisizione di tabulati telefonici o di operazioni di intercettazione;

- nelle ipotesi di cui all'art. 609 *decies* c.p. (ovvero per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p., commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater c.p. o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis c.p., se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore) la c.n.r. dovrà essere indirizzata e trasmessa tanto alla Procura della Repubblica ordinaria, quanto alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni. La polizia giudiziaria, non appena avrà ricevuto da quest'ultimo Ufficio il numero di procedimento e il magistrato assegnatario, provvederà a fornire tale indicazione al titolare del procedimento presso la Procura ordinaria;

- fornire alla p.o. le informazioni di cui agli artt. 90 e 90 bis c.p.p. come da scheda già inoltrata, facendo altresì espressa menzione delle associazioni e dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio a tutela delle vittime di violenza e segnatamente di violenza di genere (art. 11 D.L. 11/2009 conv. L. 38/2009);

- salvo le ipotesi di intervento d'urgenza di cui *infra*, la polizia giudiziaria non dovrà mai provvedere d'iniziativa a redigere verbale di identificazione dell'indagato, elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia. Tale atto, con riferimento alla delicatezza dei reati per cui si procede, potrebbe, da un lato, pregiudicare le successive attività di indagine e l'eventuale applicazione di misure cautelari personali e, dall'altro lato, esporre la p.o. ad ulteriori pericoli per la propria incolumità o serenità.

5. Le ipotesi di intervento urgente sul luogo del fatto.

Ferma restando l'impossibilità di prevedere *ex ante* tutte le ipotesi di intervento urgente e rimettendo la valutazione del caso concreto alla polizia giudiziaria operante, si ritiene che sicuramente rivestano carattere d'urgenza le ipotesi di reati commessi in danno di minore, di disabile, di persona di maggiore età in stato di gravidanza, nonché le notizie di reato acquisite da presidi ospedalieri, enti pubblici o servizi sociali ed ogni altro fatto per cui è richiesto, nell'immediatezza, l'intervento delle Forze dell'Ordine o il collocamento della p.o. in struttura protetta.

In questi casi – **oltre ad effettuare tutte le verifiche di cui al paragrafo 4** :

- in via preliminare, occorrerà chiarire chi abbia richiesto l'intervento e per quali ragioni, acquisendo immediatamente il file audio relativo alla richiesta di intervento e provvedendo alla trascrizione dello stesso prima della trasmissione degli atti all'A.G.;

- il personale di polizia giudiziaria, giunto sul posto, dovrà identificare tutti i presenti, poi escutendoli a sommarie informazioni purchè non siano la vittima o i denuncianti/querelanti ove non coincidano con la persona offesa, in tal caso, come già rilevato, essendo necessaria la preventiva interlocuzione con il p.m. e la delega espressa di quest'ultimo;

- in ipotesi di intervento d'urgenza in flagranza di reato, verrà sempre effettuata la perquisizione di iniziativa dell'indagato, in applicazione delle norme previste dall'art. 352 c.p.p. o da disposizioni di leggi speciali pertinenti rispetto al caso concreto;

- si effettueranno, con le modalità di cui all'art. 354 c.p.p., gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle persone, provvedendo a documentare fotograficamente l'ambiente dove si sono svolti i fatti con i mezzi a disposizione. In caso di evidenti segni di colluttazione, di presenza di tracce ematiche, biologiche o di impronte digitali, nonché in tutti i casi in cui occorra attivare i protocolli antiviolenza ospedalieri, si richiederà l'intervento di personale qualificato addetto ai rilievi ovvero della sezione Scientifica della P.S. e dei Nuclei operativi e radiomobile presso le Compagnie Carabinieri e/o del Nucleo investigativo;

- si provvederà al sequestro probatorio dei corpi di reato e delle cose pertinenti all'azione delittuosa, con particolare riferimento ad armi di qualsiasi genere, corpi contundenti, effetti personali della p.o. e dell'indagato ed ogni altra cosa utile per la ricostruzione dei fatti. Con particolare riferimento al sequestro di telefoni cellulari o strumenti informatici assimilabili occorrerà valutare se procedere al sequestro, valutando il caso concreto e previo confronto con il p.m. del gruppo specialistico di turno;

- nei casi di intervento d'urgenza, essendo già avvenuta la *discovery* dell'attività di indagine per l'indagato, la polizia giudiziaria provvederà d'iniziativa a redigere verbale di identificazione dell'indagato, elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia.

In merito all'applicazione di misure precautelari e, nello specifico, di ARRESTO, FERMO e ALLONTAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE, si osserva che :

a. con riferimento ai reati di violenza di genere o domestica e di cui all'elenco sopra riportato, l'art. 380 c.p.p. prevede al comma 2, lettere d), d bis), d ter) e l ter) le ipotesi di arresto obbligatorio, mentre l'art. 381, co. 1 lett. f) c.p.p. l'arresto facoltativo in flagranza di reato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 382 c.p.p. in merito alla definizione di stato di flagranza o quasi flagranza.
   Per quanto concerne i reati di **maltrattamento in famiglia** e di **atti persecutori** - che per struttura normativa postulano la reiterazione di condotte - si osserva che l'arresto può essere legittimamente effettuato solo quando risulti chiara la sussistenza di tali ipotesi di reato per l'esistenza della prova dello stesso (ad es. di precedenti querele, segnalazioni, interventi di p.g., referti ecc.) oppure quando siano state poste in essere singole condotte che da sole costituiscono autonomamente fattispecie di reato per cui sia previsto l'arresto (es. lesioni personali), non essendo sufficiente la mera dichiarazione della p.o. di aver subito precedenti condotte;
b. in materia di **fermo** si richiamano le osservazioni testè svolte e si evidenza che i presupposti legittimanti sono i medesimi dell'art. 384 c.p.p. e che, pertanto, occorrerà valutare la sussistenza del fondato pericolo di fuga;
c. per i reati di cui all'art. 282 bis, co. 6 c.p.p. (artt. 570, 571, 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma c.p., commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente) qualora l'autore del reato sia colto **in flagranza** e sussistano fondati motivi per ritenere che la condotta possa essere reiterata, ponendo in grave ed attuale pericolo l'integrità fisica o psichica della p.o., potrà essere disposto l'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.**
   In tali casi, si dovrà:
   - prendere contatto con il p.m. di turno per l'acquisizione della necessaria autorizzazione che verrà fornita verbalmente e successivamente confermata per iscritto, anche via mail;
   - acquisire anche oralmente la querela della p.o. per i reati non procedibili d'ufficio e darne atto nel verbale relativo alle operazioni di allontanamento;

- fornire alla p.o. le informazioni di cui agli artt. 90 e 90 bis c.p.p. come da scheda già inoltrata, facendo altresì espressa menzione delle associazioni e dei centri antiviolenza operanti sul territorio a tutela delle vittime di violenza e segnatamente di violenza di genere (art. 11 D.L. 11/2009 conv. L. 38/2009).
- procedere per la convalida del provvedimento precautelare come previsto dagli artt. 385 e ss. c.p.p.

6. La trasmissione immediata della notizia di reato.

Come annotato, l'art.347, comma 3 c.p.p., imponendo la trasmissione della notizia di reato "immediatamente" e, nei casi di particolare urgenza, anche in forma orale, cui poi dovrà seguire quella scritta, rappresenta una deroga alla regola della trasmissione "senza ritardo".

Eccezione che dovrà trovare applicazione anche per le notizie inerenti ai delitti di violenza di genere e domestica indicati dalla norma, ossia **maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (cd Revenge porn), **lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso,** connessi a episodi di violenza domestica o di genere, cui deve aggiungersi quello di **omicidio tentato** se sintomo del fenomeno in esame[5].

Resta a stabilirsi in quali termini la deroga in questione possa influire sulle attività d'iniziativa che la p.g. può e deve compiere al momento dell'acquisizione della notizia di reato.

Approfondendo la riflessione, l'eccezione alla regola della trasmissione della notizia di reato senza ritardo riguarda la **tempistica e non la doverosa attività d'iniziativa che la p.g. dovrà pur sempre eseguire, seppur in modo più accelerato del normale ed eseguendo, ove possibile, gli adempimenti già indicati nei precedenti paragrafi.**

S'intende sostenere che se la comunicazione della notizia di un reato di violenza di genere o domestica deve avvenire "*immediatamente*", comunque sia la polizia giudiziaria dovrà pur sempre compiere **tutti gli atti necessari a dare una sostanza e una concretezza alla notizia da trasmettere immediatamente**, in modo tale da permettere al pubblico ministero di valutare la gravità del caso e la necessità del pronto intervento.

In questi termini si propone la lettura dell'avverbio "*immediatamente*", pena il rischio di svuotare di contenuto la normativa e di tradirne lo scopo.

Non è, infatti, chi non veda che dietro l' "*immediatamente*" si può nascondere il pericolo di una burocratizzazione indiscriminata dell'inoltro della notizia di reato, riducendosi all'arida trasmissione della querela, della denuncia, dell'istanza, senza accompagnarla da atti d'iniziativa della polizia giudiziaria che ne abbiano, quanto meno, valutato il *fumus* e l'esigenza di un pronto ed efficace intervento.

Del resto, un siffatto procedere non permetterebbe al p.m. di valutare la gravità del caso e se sia necessario agire prontamente, dare le direttive opportune, verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'altrettanto immediato esame della vittima.

Egualmente tradirebbe lo spirito della legge qualificare "urgente" ogni notizia di reato e trasmetterla oralmente, come pure è consentito, rischiando di trattare in modo eguale – e indifferente – situazioni diverse.

Del resto, una trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato, magari soltanto oralmente, non graduerebbe sicuramente l'urgenza di provvedere.

[5] L'art.347, comma 3 non contempla il reato di cui all'ar.t558 bis c.p., costrizione o induzione al matrimonio.

Pertanto, una lettura intelligente dell'art.347, comma 3 c.p.p. suggerisce di concludere che la polizia giudiziaria avrà sempre il compito ed il dovere, acquisita la notizia del reato, di porre in essere tutti gli atti necessari a verificare la situazione di pericolo, a dare un significato di urgenza al caso e un'effettiva attenzione a quelli meritevoli (applicando il protocollo d'indagine d'iniziativa come scandito all'interno della cornice compresa tra gli artt.347 e 357 c.p.p.).

Ovviamente, si tratterà di adempimenti da svolgere nel più breve tempo possibile, in modo da trasmettere "immediatamente" la notizia di reato, ma anche in modo che quanto si trasmetta sia effettivamente una comunicazione che consenta al p.m. di determinarsi, di valutare la gravità della vicenda, di dare le prime direttive, di stabilire se ricorrano i presupposti o meno per adempiere l'obbligo di esaminare la vittima entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia.

Qualora, per ragioni di assoluta urgenza, la polizia giudiziaria debba immediatamente comunicare la notizia di reato in forma orale, prenderà contatto con il pubblico ministero del gruppo specialistico di turno.

7. L'art. 362, comma 1 *ter* c.p.

Una potenziale deroga al catalogo degli atti che la p.g. potrà compiere d'iniziativa acquisita la notizia di reato di violenza di genere o domestica, potrebbe rinvenirsi nell'art.362, comma 1 ter c.p.p., per cui "*Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice,* ***il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato****, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*" .

Nell'elenco dei reati non sono compresi i delitti di cui agli artt.**558 bis** (costrizione o induzione al matrimonio) e **612 *ter*** c.p.(diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d.*revenge porn*)

Il tenore della norma indurrebbe a ritenere esclusivamente riservato al p.m. il compito di assumere informazioni, da eseguire personalmente o delegando la p.g. (su cui *infra*).

Così interpretando la norma, pertanto, tra le attività d'iniziativa che la p.g. deve porre in essere al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, resterebbe esclusa la possibilità di assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante se non coincidente con la vittima.

Si tratta di un'interpretazione non condivisibile, posto che l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. piuttosto che un divieto d'iniziativa alla polizia giudiziaria pone un obbligo al p.m. di attivarsi sollecitamente una ricevuta la notizia di reato e iscritta.

Del resto, l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. riferendosi al p.m. non potrebbe, contestualmente, incidere sul potere/dovere di iniziativa della p.g. che trae fondamento in un momento anteriore all'intervento del p.m., ossia a quello di acquisizione e primo riscontro della notizia di reato, quale momento d'esclusiva competenza della p.g.

Resta, comunque sia, a rilevarsi che nella materia dei reati di violenza di genere o domestica trova sempre più spazio l'esigenza di evitare la vittimizzazione secondaria, in modo da non esaminare reiteratamente la vittima sui fatti di causa, per altrettanto evitare che sia costretta a riviverli più volte, con inevitabile riprodursi del trauma.

In stretta adesione si muove anche la normativa, come espressa, ad esempio, nell'art.392, comma 1 *bis* c.p.p.

Queste considerazioni suggeriscono, pur riconoscendo che nell'orbita delle attività d'iniziativa della p.g. esperibili dopo aver acquisita la notizia di reato e prima di trasmetterla "immediatamente" al p.m. sia ascrivibile anche l'assunzione di informazioni delle persona offesa dai reati di cui al catalogo dell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. (nonché dei denuncianti/querelanti/segnalanti), di individuare una regola di coordinamento operativo tra le facoltà della p.g. e gli obblighi del p.m. come modulati dall'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

Pertanto, acquisita la notizia di reato, se la p.g. reputerà, per l'urgenza del caso, di dover immediatamente assumere informazioni dalla persona offesa ovvero dal denunciante/querelante/segnalante, dovrà preventivamente informare il p.m. in modo che l'escussione sia concordata e dopo che il p.m. abbia valutato le diverse esigenze, non ultime quelle che la sconsigliano in ragione di "*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*"(art.362, comma 1 ter c.p.p.).

In questi termini, inoltre, l'assunzione delle informazioni rappresenterà un **atto delegato** dal p.m. il quale, informato dalla p.g. dell'urgenza di procedere e valutato che non ricorrano le "imprescindibili ragioni" ostative, avendo ormai assunto la direzione delle indagini, delegherà l'atto, così anche anticipando l'adempimento di cui all'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

Ed in casi di particolare gravità, il p.m. potrà pur sempre personalmente assumere le informazioni.

Per quanto rilevato, con le integrazioni appena annotate, devono trovare conferma le direttive emanate alla polizia giudiziaria con i provvedimenti del 9.11.2018 (prot. 2804/18) e del 26.1.2019 (prot.n.227/19), quale protocollo dei primi atti d'iniziativa da porre in essere nell'immediatezza dell'acquisizione di una notizia di reato inerente a violenza di genere o domestica, aggiungendo all'elenco dei reati quelli di cui all'art.612 *ter* e agli artt.582 e 583 *quinquies* c.p., nelle forme aggravate.

Si tratta, del resto, di atti da compiere senza indugio e nell'arco di quel poco tempo che richiedono, qualificati dall'urgenza del procedere e al fine di trasmettere così immediatamente la notizia di reato al p.m., ponendolo in condizioni di comprendere la vicenda e valutarne la gravità o meno.

7.1. Delegabilità alla polizia giudiziaria dell'assunzione delle informazioni di cui all'art.362, comma 1 ter c.p.p.

Si ritiene l'atto **delegabile** alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

Vero che l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. stabilisce che "*il pubblico ministero assume informazioni …*".

Tuttavia, sulla delegabilità dell'assunzione delle informazioni prevalgono più considerazioni, fondate sulla corretta interpretazione dei dati normativi.

La l. n.69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal p.m. in presenza di reati di violenza domestica e di genere.

In questi termini, infatti, dispone l'art.370, comma 2 *bis* e comma 2 *ter* c.p.p.

"*Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero*";

"*Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357*".

Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata all' art.370, comma 1 c.p.p., secondo cui: "*Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di*

attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore".

Ne discende che **tutti gli atti di indagine sono delegabili alla** polizia giudiziaria tranne l'interrogatorio di indagato sottoposto a misura cautelare personale e altri atti che necessariamente devono essere compiuti dal p. m., quali l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.

Infine, se il legislatore avesse inteso imporre l'assunzione dell'atto esclusivamente al p.m. avrebbe dovuto espressamente disporlo, anche soltanto stabilendone l'indelegabilità.

Si è posto il dubbio se, a fronte della disposizione, si possa emanare una direttiva generale alla p.g. ad assumere informazioni dalla persona offesa e/o dal denunciante/querelante/instante entro tre giorni dalla presentazione della denuncia/ querela/segnalazione.

Tuttavia, la preventiva adozione di una delega generale in tal senso non appare conforme allo spirito e, soprattutto, al testo della riforma.

Ed, infatti, mentre l'obbligo di assunzione di informazioni nel termine di tre giorni scatta "*dall'iscrizione della notizia di reato*", comunque sia si prevede che non se ne dia corso "*se sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*" (art.362, comma 2 ter c.p.p.).

Dal tenore della norma appare chiaro che il legislatore abbia inteso assegnare al p.m. il compito di valutare, ricevuta la notizia di reato, se procedere personalmente all'assunzione delle informazioni ovvero delegarle alla p.g. ovvero, ancora, se non procedere all'atto in ragione di imprescindibili esigenze di tutela.

Quindi, una delega preventiva e generale non appare praticabile e l'unica soluzione sarà la delega caso per caso.

Quale p.g. sarà delegabile?

La scelta sarà, ovviamente, rimessa al p.m., il quale sarà ben in grado di stabilire se delegare la p.g. esterna ovvero quella che lo affianca e appartenente alla aliquota di p.g. in servizio presso l'Ufficio.

Quasi scontato rilevare che a fronte della trasmissione della notizia di reato da parte della p.g. esterna, già correlata dai primi, urgenti, accertamenti come delineati nella direttiva alla p.g. del 26.1.2019 (prot.n.227/19), il p.m. delegherà l'assunzione d'informazioni a chi ha già operato, per le tante ragioni che non abbisognano certo di spiegazioni; così come, in caso di presentazione di denunce/querele/segnalazioni direttamente a questo Ufficio, potrebbe essere delegato il personale di p.g. qui in servizio.

Trattandosi di scelte d'esclusiva competenza del p.m. e che saranno determinate dalle più diverse variabili del caso, non è possibile assumere alcuna direttiva da seguire, del resto apparendo del tutto controproducente.

***

8. L'attività d'indagine delegata dal p.m.

Successivamente alla trasmissione della notizia di reato, in applicazione dell'art.370 c.p.p. il p.m. potrà provvedere a delegare gli atti d'investigazione.

Si segnala che se il Legislatore ha inteso ridurre al minimo i tempi di tra l'acquisizione e la trasmissione della notizia di reato, stabilendone l'inoltro immediato, parimenti ha disposto quanto agli atti d'indagine successivi, imponendo che siano eseguiti "*senza ritardo*".

Così prevede l'art.370, comma 2 *bis*:

"***2-bis.*** *Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede* ***senza ritardo*** *al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.*".

Si stabilisce, inoltre, che la documentazione degli atti eseguiti a seguito di delega, assuma le forme di cui all'art.357 c.p.p.

"***2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.***".

Un'interpretazione conforme allo spirito della riforma suggerisce di concludere che anche l'attività d'iniziativa, posta in essere dopo l'inoltro della notizia di reato e nell'ambito dei poteri/doveri di cui all'art.348, comma 3 c.p.p., dovrà egualmente essere assicurata "senza ritardo", posto che le investigazioni sui reati in esame devono trovare una corsia preferenziale a fronte delle evidenti esigenze di tutela della vittima.

***

Al fine di permettere un'attività d'iniziativa pronta ed efficace, si allegano i prontuari elaborati da questo Ufficio sulla base delle schede predisposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il cui uso è stato consentito e che rappresentano un utilissimo protocollo da seguire.

1) protocollo da seguire in sede di intervento

2) protocollo sulle le domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia/querela

3) schema sull'arresto in flagranza, quasi flagranza e sull'allontanamento dalla casa familiare

5) schema riassuntivo delle procedure da seguire.

****

Confidando nell'osservanza.

Cuneo, 6 agosto 2019.

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero

Il Procuratore Aggiunto
Gabriella Viglione

1. Premessa. 2
2. Sintesi dell'intervento normativo. 3
2.1. I delitti di violenza di genere e domestica come individuati dalla legge n.69/2019. 4
3. La risposta giudiziaria sollecita. 6
3.1. La trasmissione della notizia di reato in tempo reale. 6
4. Il contenuto della notizia di reato. 8
5. Le ipotesi di intervento urgente sul luogo del fatto. 11
6. La trasmissione immediata della notizia di reato. 13
7. L'art. 362, comma 1 ter c.p. 14
7.1. Delegabilità alla polizia giudiziaria dell'assunzione delle informazioni di cui all'art.362, comma 1 ter c.p.p. 15
8. L'attività d'indagine delegata dal p.m. 16

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Allegato A alla direttiva 6.8.2019

Linee guida per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere:

1) **a seguito contatto telefonico (punto 1);**
2) **con intervento sul luogo, per chiamata dal 112/113, d'iniziativa o a seguito di intervento presso il pronto soccorso (punto 2);**
3) **a seguito di accesso della persona offesa al comando di polizia giudiziaria (punto 3).**

***

1. Quando il primo approccio della vittima avviene per telefono: indicazioni per l'operatore del 112 e del 113.

Occorre:

a) registrare la telefonata;

b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante (compresa utenza cellulare); accertare se comprenda la lingua italiana;

c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;

d) acquisire le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico;

e) chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell'aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;

f) assicurarsi delle condizioni fiso-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli in sicurezza.

In particolare:

1) se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine;

2) se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l'attenzione del maggior numero di persone;

3) qualora emerga un **particolare pericolo** e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti più idonei, fino all'arrivo della pattuglia sul posto;

g) interrogare la banca dati S.D.I. al fine di acquisire le seguenti informazioni:

1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l'abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;

2) sull'aggressore (.per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere e, comunque, per reati in materia di violenza alle persone);

h) allertare immediatamente la pattuglia più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. E' essenziale che il personale che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito

nella chiamata, specialmente l'indirizzo e il numero civico dell'abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;

i) **redigere, se necessario, una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta**, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);

j) allegare, ove possibile, alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.

Si è descritto l'ordinario comportamento richiesto all'operatore, pur se questo andrà modulato sulla base della concreta possibilità di acquisire le informazioni da colui che chiama e di svolgere l'attività informativa indicata.

2. Quando il primo approccio della vittima avviene sul luogo della violenza: indicazioni per il personale che interviene sul posto.

2.1. La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto dovrà:

a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;

b) entrare nell'abitazione, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

c) procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti che possono aver assistito o preso parte all'evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici, così da avere un chiaro riflesso della situazione che si presenta agli occhi degli agenti che intervengono nell'abitazione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento (presenza di piatti, cibi e posate per terra, di porte rotte, di coltelli o oggetti contundenti a portata di mano, ecc.);

d) accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

e) gestire l'approccio con la vittima sulla base delle seguenti regole di condotta:
   1) accertare se comprenda la lingua italiana, se del caso facendo intervenire un interprete e parlare separatamente con la vittima. Evitare assolutamente la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);
   2) porsi in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti (come quella di cercare di capire se abbia lei dato causa all'aggressione);
   3) lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo;
   4) rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d'Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy;

f) **evitare qualsiasi tentativo di *riappacificazione* tra la vittima e l'aggressore. E' segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare;**

g) verificare attentamente le condizioni della persona indicata quale aggressore: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di alterazione (da

alcool o stupefacenti o altro), se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;

h) verificare attentamente le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro);

i) **valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;**

l) se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l'assistenza di uno psicologo specializzato nell'età evolutiva e se si profila la necessità di ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 351 c.p.p. e, comunque sia, previo contatto con il p.m.;

m) **chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

n) in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, fornendole anche i recapiti dei centri Antiviolenza del territorio;

o) invitare la donna a rivolgersi eventualmente a un avvocato rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.

p) **procedere all'arresto in flagranza soltanto se ne ricorrano sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato C);**

In ogni caso, è assolutamente indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa, dando conto complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono.

***

2.2. Qualora all'esito delle attività di cui ai punti precedenti dovessero emergere elementi per ritenere sussistente il *fumus* di violenze in atto, la P.G. operante dovrà, inoltre:

q) procedere, **eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza**, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;

r) adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;

s) acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;

t) descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni;

u) **proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta**, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi;

v) valutare, nel caso di vittima minorenne, – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore *ex* art. 403 c.c.;

w) **accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure.** Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

L'ospedale è tenuto ad applicare le *Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018).

In alcune strutture le vittime di violenza beneficiano, sin dall'arrivo in Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza che si avvia mediante l'attivazione del Codice Rosa, ad esse espressamente dedicato, che comporta il loro inserimento in sale apposite, in cui hanno accesso solamente il personale medico e le forze di polizia, per garantire al massimo la riservatezza, nonché l'assistenza di personale specializzato per offrire un adeguato sostegno sotto ogni profilo. Nelle strutture dove non vi sia tale possibilità, la P.G. dovrà confrontarsi con i responsabili del pronto soccorso, in modo da garantire un certo grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.

Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore.

x) **avvisare la vittima che può mettersi in contatto con i Centri antiviolenza**, di cui saranno forniti i **recapiti**.

y) **procedere all'arresto in flagranza o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. soltanto se ricorrano i presupposti di legge (vedi allegato C).**

***

2.3. Qualora emerga una violenza sessuale o indizi che la facciano ritenere, la polizia giudiziaria dovrà:

a) **avvisare subito il PM e seguire le sue indicazioni;**

b) **richiedere l'intervento di personale specializzato.**

Inoltre, dovrà:

1) acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile;

2) assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso l'ospedale;

3) qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;

4) chiederle se intenda mettersi in contatto con personale dei Centri Antiviolenza.

***

2.4. Quando il primo approccio della vittima avviene presso il pronto soccorso.

La polizia giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata ai punti 2.1, 2.2, 2.3 a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza.

Inoltre, dovrà:

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;

3. verificare se vi sono stati precedenti accessi al pronto soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di violenza domestica;
4. procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (*in modalità utente investigativo*), al fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;
5. procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;
6. redigere annotazione contenente i dettagli dell'intervento nonché le fonti di prova acquisite (*referto, eventuali sommarie informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc....*);
7. **chiedere, in ogni caso, alla vittima se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
8. in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, fornendo i recapiti dei Centri Antiviolenza del territorio;
9. invitare la donna a rivolgersi a un avvocato rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato;
10. assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l'intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli Uffici del Comando, ove si procederà secondo le specifiche direttive impartite (punto 3).

***

2.5. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p.

***

3. Quando il primo approccio della vittima avviene presso la sede dell'Ufficio di polizia giudiziaria.

3.1. Contatto con il p.m. in caso di urgenza della trasmissione della notizia di reato e del compimento degli atti.

La Polizia Giudiziaria **provvederà a contattare telefonicamente il magistrato del gruppo specialistico**, nel caso di notizia di reato (denuncia, querela, ecc.) di violenza di genere o domestica, nei seguenti casi:

a) violenza sessuale;
b) situazioni particolarmente difficili da interpretare;
c) necessità di assumere le informazioni dalla vittima o dal denunciante/querelante/segnalante
d) necessità di ascolto immediato di un minorenne;
e) pericolo concreto per la vittima.

Si ricorda, inoltre, che pur nei casi in cui non deve avvisarsi il Pm di turno, la l. n. 69/2019 impone alla polizia giudiziaria:

a) *di assicurare la tempestiva trasmissione della notizia di reato, come previsto nella direttiva, alla luce delle modifiche all'art. 347, co. 3, c.p.p.;*
b) *di assicurare la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM come previsto dall'art.370, commi 2 bis e 2 ter c.p.p.*

***

3.2. Assunzione di informazioni della persona offesa o del querelante/denunciante o segnalante .

Si ribadisce quanto già disposto nella redazione delle direttive, ossia che l'assunzione di informazioni della **persona offesa o del querelante/denunciante o segnalante dovrà essere concordato, autorizzato e, pertanto, delegato anche solo oralmente, dal p.m. del gruppo specialistico, onde consentirgli di verificare se ricorrano le condizioni legittimanti.**

Qualora il p.m. concordi e deleghi oralmente l'assunzione delle informazioni, nel relativo verbale, preliminarmente, si darà atto che si procede a seguito di espressa delega del p.m.

***

3.4.Modalità di raccolta della denuncia/querela.

Queste le cautele nella raccolta della denuncia/querela orali:

a) nel caso in cui la vittima sia una persona diversamente abile con cui non è possibile comunicare in modo efficace contattare un parente, un medico o un assistente sociale che sia in grado di comprendere meglio la situazione;

b) assicurare la presenza di un interprete se la vittima è straniera (per cui questo Ufficio ha già emesso delega preventiva, trattandosi di atto necessario alla corretta instaurazione del procedimento. Pertanto, l'interprete non sarà nominato ausiliario di p.g., ma nel verbale di incarico si darà atto che la nomina avviene a seguito di delega del p.m.). Il ricorso all'interprete è opportuno ogni volta in cui pur se la donna comprende e parla la lingua italiana, ci si renda conto che la sua attività faciliterebbe l'acquisizione delle informazioni. Occorre evitare che l'attività di interprete venga svolta da un appartenente al personale o da parenti o amici della vittima;

c) **porre le domande elencate nell'allegato B** (per valutazione del rischio di reiterazione di reato relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia/querela in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili);

d) in caso di dichiarata o riscontrata violenza fisica di qualsiasi natura, accompagnare la donna a farsi refertare nel più vicino Pronto Soccorso; curare, se presenti al momento della refertazione in P.S., che nel referto stesso l'autore venga indicato in modo specifico e non genericamente come "persona nota" ma come marito, convivente, partner, ecc.;

e) far parlare liberamente la donna e riportare fedelmente le parole usate

f) ricostruire i fatti in ordine cronologico circostanziandoli anche nei luoghi e nelle modalità di consumazione della violenza;

g) circostanziare gli episodi indagando anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione oggetti, ecc.;

h) ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare;

i) descrivere fatti oggettivi (es. ecchimosi), ma anche conservare traccia a verbale dello stato emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l'incontro, ecc.);

j) informare la donna sull'importanza della refertazione, della denuncia e sul prosieguo del procedimento penale che ne deriva;

k) dare atto se la denunciante, durante l'acquisizione della denuncia, riceve telefonate o sms, e in tal caso chiederle da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), verificare la memoria del telefono (che si chiederà alla teste di mostrare), le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari (con redazione di apposita annotazione di servizio acquisendo le relative immagini come indicato oltre);

l) procedere allo stesso modo se, nell'esposizione dei fatti, la denunciante riferisce di aver ricevuto sms dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti: le si chiederà di mostrare il telefono e si redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date, orari e contenuto sms);

m) raccogliere ogni documentazione eventualmente esistente, precedenti interventi o referti medici (fotografare le lesioni riportate e le tracce oggettive);
n) fornire riferimenti sui Centri Antiviolenza del territorio;
f) invitare la donna, dandone atto a verbale, a rivolgersi anche a un avvocato rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.

Al termine, la polizia giudiziaria dovrà:

i) accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a quanto raccontato;
j) accertarsi che la vittima sappia come assicurare **la protezione propria e dei i/le bambini/e** una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
k) valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
l) nel caso negativo dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;
m) invitare la vittima a nominare un difensore ed aiutarla a contattarlo qualora lo richieda segnalando che lo Stato paga le spese legali attraverso il gratuito patrocinio;
n) accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi.
o) stabilire se si tratti di episodi ripetuti nel tempo;

***

Si dovrà rigorosamente astenersi dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Allegato B alla direttiva 6.8.2019

Valutazione del rischio di reiterazione di reato. Serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia/querela per avere un quadro il più completo possibile sulla situazione denunciata.

Al fine di verificare, sia pure approssimativamente, il rischio di reiterazione nel reato, è necessario distinguere le situazioni di convivenza ancora in corso o appena cessata da quelle di separazione ormai stabilizzatesi, chiedendo alla donna se sia intervenuta o sia in corso la separazione o se comunque sia cessata la convivenza e da quando, oppure se l'indagato abbia accettato la cessazione della convivenza e, di conseguenza, abbia interrotto i rapporti con la denunciante o, comunque, non abbia posto in essere altre condotte illecite.

Nel caso in cui la convivenza sia cessata a causa dell'allontanamento della denunciante, a causa dei fatti reato denunciati, è necessario chiarire:

1. dove si sia trasferita e se il coniuge/convivente sia a conoscenza del luogo in cui abita (in caso negativo, si darà atto a verbale che, per motivi di sicurezza, l'attuale domicilio è mantenuto segreto ed è conosciuto solo dalla P.G. al solo fine di rintracciare la donna in caso di necessità);
2. se l'allontanamento sia avvenuto unitamente ai figli o, in caso negativo, se i figli siano esposti a rischio a causa di pregresse condotte di maltrattamenti anche a loro danno;
3. se il luogo in cui la donna vive sia stabile o sia solo una soluzione temporanea e se la denunciante abbia altre opportunità o necessiti di essere collocata in una struttura protetta. In ogni caso la P.G. provvederà a fornire alla donna le indicazioni circa le strutture di accoglienza cui rivolgersi per reperire un'abitazione protetta, dandone anche notizie ai servizi sociali, sollecitandone l'intervento per la presa in carico della donna e fornendo a quest'ultima le informazioni sui servizi ai quali rivolgersi;
4. Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si accertare il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento, acquisendo, se possibile, copia atti direttamente dalla p.o.;

Nel caso la denunciante riferisca che l'uomo, pur avendo lasciato la casa coniugale, non accetti la separazione e continui a porre in essere condotte illecite, si procederà secondo lo schema precedente per ricostruire con la vittima la situazione, ponendole le seguenti domande:

- Da che cosa è spaventata? o Da chi è spaventata?
- Di cosa ha paura oggi?
- Pensa che lui possa farle del male? Come?
- Fino a che punto pensa che lui possa arrivare?
- Che tipo di condotte violente lui ha avuto nei suoi confronti? o Se si è trattato di molestie, specificarle; Se si è trattato di minacce, specificarle; o Se si è trattato di lesioni specificarle;

- Teme per i suoi figli?
- Teme che qualcuno possa toglierle i figli?
- Lui le impedisce di avere dei contatti esterni? o Le impedisce di avere contatti con la famiglia? o Le impedisce di avere contatti con i suoi amici? Le impedisce di avere contatti con i colleghi di lavoro (se la vittima lavora)?
- Si sente fisicamente e psicologicamente fragile? Ha pensato al suicidio?
- Ci sono stati problemi sugli accordi per vedere i figli? o Lui le telefona continuamente?
- Lui le manda messaggi continuamente? o Ha subito atti persecutori?
- È in stato di gravidanza? Ha di recente avuto un bambino?
- Le violenze si verificano di frequente? o Le violenze stanno peggiorando?
- Lui manifesta nei suoi confronti gelosia morbosa, possessività e manie di controllo? o L'ha mai minacciata. In caso positivo in che modo?
- Ha mai provato a soffocarla?
- Ha mai provato a prenderla alla gola? o Ha mai minacciato di ucciderla?
- Ha mai minacciato di uccidere altre persone? Ha mai minacciato di uccidere suoi prossimi congiunti?
- Lui ha atteggiamenti o comportamenti di natura sessuale a lei sgraditi? Lui ha atteggiamenti o comportamenti di natura sessuale che possano umiliarla, offenderla, denigrarla? o Lui ha comportamenti di natura sessuale che possano farle fisicamente del male?
- Lui ha mai fatto del male ad altri? o Lui ha mai maltrattato un animale?
- Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio nel caso in cui lei abbia espresso la volontà di allontanarsi? o Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio?
- Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da droga? o Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da alcool? o Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da gioco? o Lui ha mai avuto problemi di altre dipendenze?
- Lui ha mai avuto problemi di salute mentale?
- Lui ha mai violato provvedimenti adottati per tutelarla (misure cautelari, ordini di protezione, diffide)? o Lui ha mai violato gli accordi presi per vedere lei o i figli?
- Ha in corso un procedimento di separazione, divorzio o relativo all'affidamento dei figli? In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento.

Nel caso in cui all'esito dei quesiti emerga un pericolo concreto per la persona offesa la polizia giudiziaria ha l'onere di contattare IMMEDIATAMENTE, anche con comunicazione orale, il p.m. del gruppo specialistico in quel momento di turno, per esporre l'urgenza dell'intervento.

In tali situazioni, nei tempi necessari per le indagini e per l'eventuale emissione di provvedimenti cautelari, sarà cura della P.G. mantenersi in contatto con la donna persona offesa (in caso di convivenza in corso secondo modalità con lei concordate per non insospettire l'indagato).

Il contatto con la donna è indispensabile per assicurarle tutela ed essere informati in tempo sull'eventuale reiterazione ed aggravamento delle condotte illecite. In situazioni di rischio, sarà cura della P.G. comunicare ai rispettivi centralini che eventuali segnalazioni, per richieste di interventi nell'abitazione familiare o comunque provenienti dalla denunciante, hanno un determinato codice di gravità ed urgenza.

Identica esigenza si pone nei casi di misure, diverse dalla custodia cautelare, rispetto alle quali l'indagato potrebbe violare le prescrizioni imposte ed avvicinare la persona offesa. Il livello di rischio potrà ridursi a seguito del decorrere del tempo senza che siano commesse altre condotte illecite.

Si ricorda, inoltre, che pur nei casi in cui non deve avvisarsi il p.m., l'entrata in vigore della l. n. 69/2019 impone alla polizia giudiziaria:

a) *di assicurare la tempestiva trasmissione della notizia di reato, come previsto nella direttiva, alla luce delle modifiche all'art. 347, co. 3, c.p.p. che equipara i reati di violenza domestica e di genere ai gravi delitti indicati nell'art. 407,comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6. In questo modo il legislatore impone alla PG di dedicare a questi reati adeguate risorse, come per i gravi reati di cui all'art. 407 c.p.p. citati.* ;

b) *occorre assicurare la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, come previsto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.*

Se il questionario sopra esposto è utile al fine di comprendere la gravità della situazione e l'urgenza dell'intervento, vi sono poi alcune domande che rivolte in sede di querela o in sede di sommarie informazioni delegate dal p.m. possono fornire elementi di carattere probatorio utili in base al titolo di reato per cui si procede, secondo lo schema che sotto si riporta.
Gli Ufficiali di P.G. dovranno sottoporre i quesiti in maniera neutra, avendo cura di non porre domande suggestive o contenenti le risposte. Inoltre, la verbalizzazione dovrà essere fedele al linguaggio e alla terminologia usata dalla p.o. e dovrà contenere l'eventuale descrizione di comportamenti non verbali, quali ad esempio crisi di pianto, blocchi emotivi ecc.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.)

In generale:

- Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento, acquisendo eventuali atti a disposizione della p.o.;
- Se ha avuto il sostegno o l'opposizione della famiglia sul denunciare
- Se ha paura di non essere creduta
- Se ha ricevuto minacce di morte; se è stata mai minacciata con un'arma; se c'è una pistola o un'arma in casa; se lei crede che lui sia capace di ucciderla; se ha mai cercato di soffocarla; se ha mai cercato di prenderla per la gola;
- Se la violenza fisica è aumentata in frequenza o gravità rispetto all'anno precedente;
- Se ha figli e in tal caso se i figli hanno assistito alla violenza; se lui ha mai avuto atteggiamenti aggressivi verso i figli; se pensa che i suoi figli corrano rischi; se lui crea problemi per vedere i figli
- Se lui ha sempre rispettato i provvedimenti restrittivi o le ingiunzioni del Giudice e gli accordi fissati per vedere lei o i figli
- Se è mai stata picchiata da lui mentre era incinta
- Se ha manifestato comportamenti violenti al di fuori delle mura domestiche
- Se lui ha problemi di droga, di alcool, di dipendenza da gioco o problemi di dipendenza di altra natura
- Se lui ha avuto problemi con le FF.OO o se ha precedenti penali
- Se la vittima ha mai minacciato o tentato di suicidarsi
- Se lui è geloso di lei. In caso positivo fare specificare le condotte
- Se le ha mai imposto di rinunciare a fare attività sportive, culturali o di svago
- Se lui ha mai limitato la sua libertà di movimento extra-domestico
- Se lui le ha imposto l'isolamento dalle comunicazioni con i figli, con i familiari o con gli amici
- Se le ha impedito di lavorare
- Se lui l'ha mai costretta ad avere rapporti sessuali quando non voleva farlo
- Se si è separata o ha cercato di farlo
- Se ha confidato a qualcuno episodi di violenza

Nel caso emergano condotte minatorie, accertare quale sia il contenuto:

- Minacce sulla vita. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: ti uccido, ti riduco male, mi uccido, ecc.)
- Sulla vita degli altri. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: uccido i tuoi parenti, ecc.)
- Di privazione della casa o Di sottrazione dei figli
- Di sottrazione dei beni. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: distruggere oggetti, devastare la casa, ecc.)
- Di rovina. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: mi licenzierò così non potrai mantenere i tuoi figli, ecc.)

Nel caso emergano condotte ingiuriose o di mortificazione psicologica o di controllo:

- Se le sono stati rivolti insulti gravi e ripetuti riguardo la condotta sociale e personale, epiteti ingiuriosi mirati al discredito. In caso positivo fare specificare quali
- Se le sono state rivolte false accuse

- Se le sono stati rivolti rimproveri continui in relazione al suo ruolo di madre, moglie o al suo aspetto fisico o al suo abbigliamento
- Se ha subito denigrazioni e svalorizzazione delle capacità personali in privato e/o pubblico relativi a ogni ambito (relazionale, estetico, lavorativo, sessuale)
- Se ha subito imposizioni che riguardano comportamenti quotidiani
- Se è stata oggetto di critiche continue per il suo modo di essere
- Se è stata vittima di gelosia e con quali condotte
- Se è stata controllata. In caso positivo fare specificare come (ad esempio, ma da non suggerire: ascoltare telefonate, controlli del cellulare, dei diari personali, registrare chiamate, riprendere con telecamere, presenziare a visite mediche)

Nel caso in cui emergano episodi di aggressione fisica

- Quali sono state le modalità della violenza, ad esempio: schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi; in quali parti del corpo è stata attinta;
- Quali sono state le cause dell'aggressione e i comportamenti successivi
- Se dalle lesioni ne sia derivata una malattia: in caso positivo specificare natura e durata
- Se è avvenuto eventuale ricorso a sanitari (in caso negativo, specificare la motivazione; in caso positivo, specificare se abbia riferito ai sanitari sulla effettiva causa delle lesioni)
- Se le lesioni abbiano comportato una eventuale assenza dal lavoro
- Quale sia stata l'eventuale giustificazione delle ragioni per le quali, a suo tempo, ai sanitari è stato riferito che le lesioni erano accidentali
- Da chi è stata accompagnata in ospedale
- Se i figli o altre persone siano stati presenti agli episodi di violenza
- i figli o altre persone abbiano successivamente visto le lesioni
- Se i figli o altre persone abbiano ricevuto le sue confidenze sulle violenze subite
- Dove sono state compiute le violenze; durata degli episodi, loro frequenza e differenze (per comprendere se le violenze erano seriali, per modalità o frequenza o se gli episodi, anche se frequenti, erano tra loro diversificati per modalità ed intensità)
- Data in cui sono avvenuti gli episodi (in caso di condotte reiterate, protrattesi per lungo periodo, la datazione sarà inevitabilmente approssimativa; la datazione diventa più significativa in occasioni di episodi particolari, che si distinguono dagli altri seriali)
- Se alla violenza sulla persona si è accompagnata anche una violenza su animali, sull'arredo di casa o su altri oggetti presenti nell'abitazione
- Se attribuisce la condotta violenta a condizioni di alterazione psicofisica del coniuge/convivente (alcolismo, assunzione di farmaci, assunzione di stupefacenti, dipendenza da gioco, disturbi psichici o altre malattie), chiedere di fornire dettagli sulle sostanze assunte, sulle condizioni psicofisiche, sul fatto che lui sia stato o sia in cura o sia seguito da qualche servizio territoriale o da medici privati.

Nel caso emergano comportamenti di violenza economica:

- Se è sottoposta a un controllo continuo delle spese familiari
- Se è stata obbligata a lasciare il lavoro o le è stato chiesto di farlo
- Se è stata obbligata a firmare documenti che ledono i suoi diritti economici (ipoteche, cessioni, vendite, intestazione di quote di società o di ditte, ecc.)
- Se si fa consegnare lo stipendio che la donna percepisce come retribuzione di una sua attività lavorativa
- Se ha autonomia economica
- Se non ha autonomia economica fare precisare come le viene consegnato il denaro
- Se hanno un conto cointestato e chi versa il denaro

VIOLENZA SESSUALE (ARTT. 609- BIS SS. C.P.). IN QUESTO CASO E' PREFERIBILE CHE LA VITTIMA SIA SENTITA DA UNA DONNA. QUALORA CIO' SIA IMPOSSIBILE PRECISARLO AL PM DI TURNO DEL GRUPPO SPECIALISTICO CHE FORNIRA' LE OPPORTUNE INDICAZIONI

- Se ha paura di non essere creduta e se prova senso di vergogna nel riferire la violenza patita
- Se conosceva il violentatore e, in caso di risposta affermativa, che tipo di conoscenza o rapporto avesse

- Descrizione delle modalità della violenza e degli atti subiti. Vanno precisati gli atti sessuali subiti, con descrizione accurata, oltre che delle circostanze di tempo e luogo, anche dei comportamenti posti in

essere dall'autore e alla vittima (non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale). SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA E RISPETTO PER LA VITTIMA

- Quali sensazioni ha provato dopo la violenza
- Se si è lavata dopo la violenza
- Ha reagito? Come?
- E' rimasta immobilizzata? Perché? (ad esempio, ma da non suggerire, per paura, per limitare il dolore, per evitare maggiori danni, ecc.)
- Se ha già subito violenze sessuali anche non denunciate
- Se ha lasciato visibili segni sul corpo del violentatore. In caso positivo fare specificare quali e dove
- Se ci sono tracce biologiche utili sul luogo della violenza
- Se ha confidato a qualcuno l'avvenuta violenza
- Se i vestiti si siano strappati o si siano sporcati di liquidi biologici (al fine di sequestrarli)
- Se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica, ovvero uso di armi o sostanze (art. 609-ter comma 1 n. 2 c.p.) ovvero ancora privazione della libertà personale della parte lesa (art. 609-ter comma 1 n. 4 c.p.)
- Se vi sia stata l'eventuale partecipazione di più persone (art. 609-octies c.p.)
- per quale ragione non sia stato eventualmente fatto ricorso a personale sanitario
- Se teme che la sua famiglia o il suo partner possano venirlo a sapere. In caso positivo perché lo teme
- Se ha avuto il sostegno o l'opposizione della famiglia sul denunciare la violenza

ATTI PERSECUTORI - STALKING (ART. 612-BIS C.P.)

- Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento, anche acquisendo copia atti dalla p.o., qualora disponibili;
- Se ha atteso a denunciare perché sperava che lui terminasse le condotte persecutorie
- Se lo stalker le ha detto in precedenza che avrebbe cessato le condotte persecutorie
- Se ha atteso a denunciare temendo ritorsioni
- Se lo stalker ha violato un ordine restrittivo
- Se è entrato nell'abitazione della vittima
- Se ha danneggiato l'auto della vittima
- Se ha minacciato di fare del male o provocare danni alle persone
- Se ha chiamato ripetutamente la vittima a casa, sul lavoro, sul cellulare, ecc.
- Se ha utilizzato foto della vittima in modo non appropriato
- Se ha violato la privacy della vittima
- Se ha pubblicizzato fatti personali della vittima
- Se ha mai fatto male fisicamente alla vittima o ha tentato di farlo
- Se legge la posta o i documenti privati della vittima
- Se ha inviato doni o lettere non desiderati
- Se ha avvicinato familiari, conoscenti, amici o il nuovo partner della vittima
- Se ha procurato lesioni a lei, a conoscenti, familiari, ad amici o al nuovo partner della vittima
- Se ha danneggiato la proprietà del nuovo partner della vittima
- Se ha seguito, pedinato a piedi o in auto la vittima
- Se ha cercato di creare difficoltà al lavoro o di far licenziare la vittima
- Se è venuto al posto di lavoro o a scuola contro la volontà della vittima

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Allegato C alla direttiva 6.8.2019

SCHEMA DI ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA FLAGRANZA O QUASI FLAGRANZA DEL REATO

ARRESTO IN FLAGRANZA

Per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

- In caso di intervento sul luogo di una violenza assistendo a percosse o tentativi di percosse, ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche. Si raccomanda di redigere verbale dettagliato.

Per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.

- qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma (minacce, molestie, appostamenti, insulti et *similia).*

ARRESTO IN QUASI-FLAGRANZA

Per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

- In caso di inseguimento a seguito del compimento dell'ultimo segmento di una condotta criminosa, senza che vi sia la necessità di svolgere ulteriore attività investigativa;
- Nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo la commissione del reato;
- Se la vittima si presenta alla P.G. immediatamente dopo l'aggressione con evidenti segni da cui emerga la commissione del reato;
- Se il reo è sorpreso con tracce da cui emerga la commissione del reato;
- Se la P.G. interviene sui luoghi di una lite cessata riscontrando segni di violenza e tracce di reato.

Per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:

- Quando la P.G. insegua il reo che si sia dato alla fuga a seguito di una condotta persecutoria;
- Quando il reo sia sorpreso, a seguito dell'ultima condotta minacciosa, con tracce da cui emerga che costui è l'autore del fatto.

In ogni caso, non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. In caso di dubbio riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.

L'ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

La facoltà di disporre l'allontanamento resta subordinata all'autorizzazione del P.M. e trova applicazione nei confronti di chi è colto in flagranza di uno dei delitti di cui agli artt. 282 bis, comma 6, c.p.:

- artt. 570, 571, 572, 582 **limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate;**
- dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, comma 2, 612 bis c.p., commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Con l'allontanamento viene disposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove vi siano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano ripetersi in danno della parte offesa

Se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell'art. 381, comma 3, c.p.p.
Successivamente all'esecuzione della misura:

- dare al P.M. immediata comunicazione dell'esecuzione della stessa;
- avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- avvisare il difensore di fiducia o d'ufficio dell'esecuzione della misura;
- in generale adempiere alle disposizioni ex art. 386 c.p.p.;
- redigere il verbale ed inserirvi l'autorizzazione del P.M.;
- in generale adempiere agli obblighi di informazione previsti dall'art. 11 D.L. n. 11/2009 modificato dall'art. 1 co. 4-bis d.l. 119/2013.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Allegato D alla direttiva 6.8.2019

PROCEDURE PER L'INTERVENTO SUL POSTO DELLE PATTUGLIE NEL CASO SIA SEGNALATO UN EPISODIO DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (è opportuno, anche ai fini della valutazione dell'entità del rischio a cui è esposta la persona offesa, notiziare all'atto dell'intervento il responsabile dell'Ufficio di P.G., che curerà l'osservanza di tutte le fasi del protocollo operativo). Nel dettaglio vedi Allegato A alla direttiva

PRIMA DI GIUNGERE SUL POSTO

VERIFICARE TRAMITE CO
- ANAGRAFICA
- PRECEDENTI DI POLIZIA
- POSSESSO ARMI
- PRECEDENTI INTERVENTI

GIUNTI SUL POSTO → PRESENZA DI MINORI →

ANNOTARE COMPLETE GENERALITA
- NOME COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA;

STATO DEI MINORI
- SONO AGITATI, PIANGONO, SONO INTIMORITI DA UNO O ENTRAMBI I GENITORI?

VERIFICARE SITUAZIONE DALL'ESTERNO
- ☐ PRESTARE ATTENZIONE A RUMORI, VOCI, GRIDA ED ANNOTARE QUELLO CHE SI RILEVA

VERIFICARE SITUAZIONE ALL'INTERNO
- ACCERTARSI PERSONALMENTE SU CHI E' PRESENTE IN CASA E NON FIDARSI DI QUANTO RIFERITO DAI PRESENTI

VERIFICARE LO STATO DI INCOLUMITA' DEI PRESENTI
- RICHIESTA INTERVENTO 118
- INVITO ALLA PARTE OFFESA DI RECARSI AL PRONTO SOCCORSO PER LE REFERTAZIONI NEL CASO IN ASSENZA DI LESIONI TALI DA RICHIEDERE L'AMBULANZA SUL POSTO
- ANNOTARE COMUNQUE OGNI TIPO DI LESIONE EVIDENTE RILEVATA

SENTIRE ACCURATAMENTE I PRESENTI SEPARATAMENTE
- VALUTARE SE SENTIRE IN QUELLA SEDE EVENTUALI MINORI RICORDANDOSI DI RICHIEDERE L'ASSITENZA DI UNO PSICOLOGO SPECIALIZZATO NELL'ETA' EVOLUTIVA E CHE DEVE ESSERE ESCUSSO NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART 351 C.P.P.
- CERCARE DI OTTENERE DALLA PERSONA OFFESA LE INFORMAZIONI NECESSARIE
- SOSTENERE LA VITTIMA
- INFORMARE LA VITTIMA SU CURE MEDICHE, DIRITTO PROTEZIONE E CONTATTI UTILI (NUMERI ED INDICAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA…)
- NEL CASO LA VITTIMA MANIFESTI INTENZIONE DI SPORGERE QUERELA ASSICURARSI CHE SIA RICEVUTA IMMEDIATAMENTE PRESSO GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.G.

STATO DEI LUOGHI

- VERIFICARE ACCURATAMENTE ED ANNOTARE LE CONDIZIONI DI TUTTI I LOCALI (SOPRALLUOGO): DISORDINE, DANNEGGIAMENTI, OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE A FISSARE L'AMBIENTE NEL QUALE SI INTERVIENE (NEL CASO PROCEDERE AGLI OPPORTUNI RILIEVI FOTOGRAFICI)

STATO DEL PRESUNTO AGGRESSORE

- ACCERTARE ED ANNOTARE SE E': AGGRESSIVO, ACCOMODANTE, PARLA IN MANIERA SCONCLUSIONATA, E' SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STEUPEFACENTI ECC…

STATO DELLA VITTIMA

- VERIFICARE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA: DESCRIVERE IL SUO ATTEGGIAMENTO, SE È SPAVENTATA, SE RISULTI IN STATO DI ALTERAZIONE (DA ALCOOL O STUPEFACENTI O ALTRO).

SOMMARIE INFORMAZIONI PERSONE INFORMATE DEI FATTI (NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRLE NELL'IMMEDIATEZZA)

REDIGERE ACCURATI ATTI SECONDO IL DISPOSTO DELL'ART.357 C.P.P.